

UNIONE SINDACALE PROVINCIALE = MODENA = Via Badia, 8

Ufficio: Contratti e Vertenze

Modena, 31 dicembre 1952

Prot. n. 2/6876/CV/GB/fl

ALLE U.S.C. e

Oggetto: Contratto Integrativo Provinciale.

AGLI ATTIVISTI DEL COMMERCIO

L o r o S e d i

Vi trasmettiamo allegato alla presente copia del contratto integrativo Provinciale da valere per i dipendenti dalle Aziende Commerciali stipulato in data 20 dicembre 1952 e con validità dal 1. settembre 1952.

In detto contratto si sono ottenuti sensibili miglioramenti alle seguenti voci principali:

- 1) = Incasellamento dei commessi di negozio con 5 anni di anzianità presso la stessa azienda nella categoria C. 1 con un leggero aumento di salario.
- 2) = Riduzione del 5% solo sulla paga base, escludendo la contingenza per i Comuni della Provincia eccetto Carpi in cui le tariffe verranno applicate senza alcuna riduzione.
- 3) = Miglioramenti di qualifica derivanti dal nuovo incasellamento per gli aiuti contabili, commessi, aiuto commesso, autisti ecc.

Vi avvertiamo inoltre che abbiamo provveduto ad avanzare regolare richiesta di un aumento salariale per tutti i dipendenti dalle Aziende Commerciali della ns/ Provincia nella misura del 20%.

Detta richiesta verrà discussa in una riunione che si terrà il 15 gennaio p.v. presso l'Associazione Commercianti di Modena.

Sarà ns/ cura appena la discussione avrà dato un frutto concreto informarvene con sollecitudine.

Per le Unioni Sindacali Comunali avvertiamo pure che è stato rinnovato il Contratto Nazionale per gli operai edili che vi sarà tempestivamente inviato assieme alle tabelle aggiornate, non appena dette tabelle saranno state concordate con l'Associazione Industriali.

Cordiali saluti.

p. L'UFFICIO CONTRATTI E VERTENZE

(Gianfranco Baldani)

*Gianfranco Baldani*

E 2104 Y 1 1° 05

CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Il giorno 20 dicembre 1952 presso la Sede della Associazione Commercianti in Modena, si è stipulato il seguente contratto integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 23/10/1950 da valere per il personale dipendente delle aziende commerciali della Provincia di Modena cui è applicabile il Contratto Nazionale anzidetto.

ARTICOLO I.

Il trattamento economico spettante ai lavoratori dipendenti dalle aziende commerciali cui è applicabile il presente contratto integrativo provinciale, rimane determinato come appresso indicato a far tempo dal 1/9/1952, al lordo delle ritenute di legge, in conformità delle tabelle di cui al precedente contratto salariale, con le successive modifiche per l'indennità di contingenza in applicazione della Scala Mobile.

Dette tabelle, aggiornate in conformità e perfezionate in ordine alla classifica del personale stabilito dal Contratto Nazionale, sono ad ogni effetto ripportate come segue:

CATEGORIA A

PAGA BASE

- = Personale con funzioni direttive (escluso quello di cui agli art. 6 e 34 del R.D. 1/7/1926 n. 1130)
  - = Capo servizio tecnico commerciale
  - = Capo servizio amministrativo
  - = Capo Ufficio autonomo legale e contenzioso abilitato all'esercizio professionale; capo ufficio vendite ed acquisti
  - = Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno 10 dipendenti ed almeno 1 anno di funzioni con tale qualifica (1) .....
- U. 36.472  
D. 36.472

CATEGORIA B

- B. 1 = Capi Ufficio
  - = Ispettori .....
- U. 23.742  
D. 23.742
- B. 2 = Gestore o gerente di negozio o di filiale con almeno cinque persone dipendenti
  - = Capo contabile
  - = Cassiere principale che sovrintende almeno a tre casse
  - = Capo reparto anche con funzione di vendita che abbia responsabilità del proprio reparto o almeno tre venditori e impiegati alle dipendenze .....
- U. 22.421  
D. 18.575
- B. 3 = Magazziniere consegnatario con responsabilità tecnica amministrativa e con almeno 3 magazzinieri alle proprie dipendenze.
  - = Gerente o gestore di negozio o di filiale o di spaccio che non rientri nei casi di cui alle lettere e gruppi precedenti
  - = Segretario di direzione con mansioni di concetto .....
- U. 21.977  
D. 18.545

- B. 4 = Corrispondente in lingua estere con mansioni di concetto.
- = Corrispondente con mansioni di concetto
- = Contabile con mansioni di concetto e primonotista
- = Stenodattilografa in lingua estere
- = Interprete ed altro personale di concetto non espressamente designato ..... U. 20.709
- ..... D. 17.231

CATEGORIA C

Personale con mansioni d'ordine

- C. 1 = Impiegato addetto al controllo delle vendite
- = Cassiere contabile
- = Commesso di vendita con almeno 15 anni di servizio con tale qualifica
- = Commesso di vendita con oltre 5 anni di servizio presso la stessa Azienda,
- = Contabile d'ordine ..... U. 14.929
- ..... D. 12.122
  
- C. 2 = Commesso di vendita
- = Cassiere comune
- = Magazziniere anche con funzioni di vendita
- = Stenodattilografo diplomato da scuola statale
- = Fatturista contabile
- = Addetto alle macchine contabili ..... U. 13.720
- ..... D. 11.049
  
- C. 3 = Commesso di magazzino = Preparatore di commissioni (escluso il personale di aziende all'ingrosso che alle dipendenze del magazziniere provveda al lo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti; tale personale è compreso fra quelli con mansioni non impiegate) (2)
- = Esattore addetto alla cassa e registratore di cassa.
- = Aiuto contabile
- = Commesso di cassa o aiuto cassiere (3) ..... U. 13.230
- ..... D. 10.678
  
- C. 4 1/4 Archivistista
- = Protocollista
- = Schedarista
- = Prezziista
- = Fatturista comune
- = Aiuto magazziniere
- = Aiuto commesso (4) ..... U. 12.634
- ..... D. 10.145
  
- C. 5 = Dattilografo
- = Centralinista
- = Telefonista ..... U. 12.260
- ..... D. 9.748

CATEGORIA E

Personale non impiegatizio addetto alle vendite dei negozi e spacci di generi alimentari

SETTIMANA

- = Bancaiense di macelleria, norineria, tripperia, spacci di carni fresche e congelate e rivendite di pollame, selvaggina ed affini ..... U. 3.162
- ..... D. 2.550

SETTIMANA

= Aiuto bancoiniere di macelleria, norcineria, tripperia spacci di carni gresche e congelate e rivendite di pollame e selvaggina ed affini .....	U.	2,724	D.	2,235
= Aiuto commesso delle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumerie, pizzicherie, alimentari misti e promiscui) .....	U.	2,724	D.	2,235
= Aiuto commesso in negozio di vendita erbaggi e frutta .....	U.	2,724	D.	2,235
= Bancoiniere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivanti (senza licenza di P.S.) .....	U.	3,162	D.	2,550
= Aiuto bancoiniere di aziende esercenti il commercio al dettaglio di latte e derivanti (senza licenza di P.S.) .....	U.	2,724	D.	2,235
= Aiuto commesso delle rivendite di pane e pasta .....	U.	2,724	D.	2,235
<u>Personale subalterno e ausiliario</u>				
= Uscieri e fattorini .....				
= Custodi, guardiani notturni, portieri e pompisti .....	U.	2,600	D.	1,900

PAGA ORARIA

= Conducente di autotreno .....	U.	62,50
= Autisti .....	U.	58
= Conducente di motorfurgone .....	U.	55
= Conducente di veicolo a trazione animale .....	U.	53,40

CATEGORIA E.

= Capi operai .....	U.	65,80
= Operai specializzati .....	U.	59,20
= Operai qualificati .....	U.	55,10
= Operai comuni .....	U.	53,40

DONNE (escluso le operai ortofrutticolo stagionali)

= Operai specializzate .....	D.	44,20
= Operai qualificate .....	D.	41,50
= Operai comuni .....	D.	39,30

= Apprendisti e personale di età compresa fra i 14 e i 20 anni per il quale non è previsto l'apprendistato

MENSILI

= Dal 18 ai 20 anni .....	U.	8,000	D.	6,700
= Dal 16 ai 18 anni .....	U.	4,000	D.	3,400
= Dal 15 ai 16 anni .....	U.	1,500	D.	1,000
= Inferiori ai 15 anni (5) .....	J.	1,000	D.	700

ARTICOLO 2

Ai minimi salariali fissati dalle tabelle di cui all'articolo precedente si aggiungono le indennità di contingenza, la indennità di caro pane e gli assegni familiari stabiliti dalla legge e dispsizio- ni in vigore. Gli stipendi, i salari, le indennità sono soggette alle trattenute di legge.

### ARTICOLO 3

#### Personale e lavoro discontinuo = Durata del lavoro =

Il personale classificato a lavoro discontinuo e di semplice attesa e di custodia è quello indicato dalla tabella approvata dal R. D.L. 6/12/1923 e successive modificazioni il cui stralcio si riporta in calce (I). La durata del lavoro per questo personale rimane fissata in 10 ore per i custodi, guardiani, portieri, uscieri. In ore 9 per tutto l'altro personale. Nel caso che il lavoratore sia assunto ad ore o comunque per un orario inferiore alla giornata normale (ore nove oppure ore 10 secondo i casi) le parti, dovranno preventivamente accordarsi per quanto riguarda il compenso da corrispondere ai lavoratori facendo successivamente vistare l'accordo dalle Organizzazioni sindacali.

(I) = R.D. 6 dicembre 1923 n. 2657, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 21 dicembre 1923 n. 299, contenente la tabella delle occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, alle quali non è applicabile la limitazione dell'orario sancita dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692. 1) Custodi 2) Guardiani notturni e diurni = 3) Portinai = 4) Fattorini, uscieri, inservienti = 5) = Pesatori, magazzinieri ed aiuti, 7) Personale addetto alla estensione incendi, 8) Personale addetto ai trasporti di persone e di merci, Personale addetto ai lavori di carico e scarico esclusi quelli che a giudizio dell'Ispettorato Corporativo non abbiano carattere di discontinuità (voce così modificata con R.D. 17 giugno 1929 n. 113, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 13 luglio 1929 n. 162) 9) = Cavalieri, stallieri ed addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto nelle aziende commerciali. 11) = Sorveglianti che non partecipino materialmente al lavoro. 12) = Addetti ai centralini telefonici privati. 14) = Commessi di negozio nelle città con meno di 50 mila abitanti a meno che anche in questa città, il lavoro dei commessi di negozio, sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del Prefetto, su conforme parere delle Organizzazioni padronali ed operai interessate e del capo circolo dell'Ispettorato Corporativo competente per territorio. 18) = Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.

(Omissis) =

30) = Personale addetto alle gru 36) = Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina comunemente detti pompisti, a meno che nella particolarità del caso, a giudizio dell'Ispettorato Corporativo, manchino gli estremi di cui all'art. 6 del regolamento 10 settembre 1923 n. 1955 (voce aggiunta con R.D. 25 aprile 1929 n. 833 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 11 giugno 1929 n. 133 (OMISSIS))

### ARTICOLO 4

#### Interruzione dell'orario giornaliero

In relazione all'art. 32 del Contratto Nazionale si stabilisce (fermi i limiti di durata massima dell'orario di lavoro) che il periodo di interruzione dell'orario giornaliero di lavoro resta fissato in un minimo di 2 ore. Ciò salvo altre disposizioni dell'autorità competente che stabilisce l'orario di apertura e chiusura dei negozi, e nel caso sia contemplato un periodo di interruzione più breve.

ARTICOLO 5

Coabitazione = vitto e alloggio

A tutti i dipendenti che fruiscono del vitto (due pasti giornalieri) le aziende hanno facoltà di trattenere un importo pari ad un quinto (1/5) della retribuzione globale (paga b. + contingenza).

In caso di somministrazione contemporanea del vitto completo ed alloggio, la trattenuta da operarsi sulla retribuzione globale come sopra indicata, non potrà essere superiore ad un quarto (1/4) della retribuzione stessa.

Per la sola concessione dell'alloggio, la trattenuta non potrà essere superiore di un decimo (1/10) della retribuzione globale.

ARTICOLO 6

DIARIE

A integrazione degli articoli 57, 58 e 59 del contratto nazionale, si stabilisce che oltre i rimborsi previsti dal contratto nazionale, la diaria da corrispondersi al personale in caso di missione temporanea fuori della propria residenza, resta fissata nella misura del doppio della paga globale di fatto percepita.

Qualora non vi sia pernottamento fuori sede, detta diaria verrà ridotta di un terzo.

Le parti, comunque, possono accordarsi per il rimborso delle spese per vitto e pernottamento effettivamente sostenute (rimborso più di lista).

Nel caso che la missione superi la durata di un mese, l'ammontare della diaria sarà concordata direttamente fra le parti. Tale accordo dovrà essere ratificato dalle rispettive Associazioni.

Quando le retribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali (p.es. autisti, conducenti autobus e simili) nonché per brevissimo trasferte in località vicine, verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno che in nessun caso potrà essere superiore alla diaria sopra stabilita.

ARTICOLO 7

COTTIMO

A integrazione dell'articolo 83 del C.C.N. si stabilisce che nel caso che il lavoratore venga retribuito a cottimo dovrà essergli garantita una paga media mensile settimanale superiore al minimo contrattuale fissato per la stessa qualifica. La misura di tale maggiorazione (che potrà essere espressa anche in percentuale) verrà stabilita di comune accordo fra le parti e ratificata dalle Associazioni.

ARTICOLO 8

I cali, le perdite di cottura, le tare cas. delle merci affidate ai gestori saranno determinate con convenzione scritta fra i datori di lavoro ed i gestori interessati in relazione alla ubicazione del locale, alle condizioni ambientali e stagionali. In caso di divergenze fra le parti la determinazione sarà demandata ad una commissione arbitrale di tre membri di cui uno rappresentante dei datori, uno rappresentante dei lavoratori, ed il terzo = Presidente = scelto fra gli esperti di comune accordo ed in difetto designato dal Presidente della Camera di Commercio. A titolo puramente indicativo si riportano le percentuali massime riconosciute per i generi di maggior consumo.

Acciughe salate in latte	20%
Agnello	2%
Conserva in latte da 5 Kg.	10%
Conserva in latte da 15 Kg.	8%
Formaggi freschi e stagionati	1%
Lardo e pancetta stesa e strutto	1%
Lenze e carni fresche	2%
Prosciutto cotto	5%
Prosciutto stagionato	25%
Salumi in genere e pancetta arrotolata	2%
Ricotta	1%
Sgombri all'olio	15%
Tonno, tonnetto e ventresca allo olio	15%
Zucchero per sacchi interi (peso lordo)	1%
Riso in sacchi interi (peso lordo)	1%
Farina bianca e gialla in sacchi interi (p.l)	1%

ARTICOLO 9

Per tutto quanto non è contemplato nel presente contratto provinciale integrativo, le parti fanno riferimento alle norme ed al disposto del contratto nazionale per i dipendenti delle aziende commerciali stipulato il 23/10/1950 in Roma, nonché alle disposizioni.

ARTICOLO 10

Per i comuni della Provincia, escluso il capoluogo ed il Comune di Carpi, la paga base di cui al presente accordo si intende ridotta del cinque per cento (5%)

ARTICOLO 11

Il presente contratto, ad esclusione delle tabelle salariali che hanno decorrenza, come detto all'art. 1 dal 1/9/1952, avrà vigore dal giorno della sua stipulazione e scadrà con lo scadere del contratto collettivo nazionale essendo tuttavia suscettibile di eventuali modifiche qualora il contratto nazionale, pur non essendo dichiarato decaduto, subisca modifiche anche parziali che comportino perfezionamenti di competenza provinciale.

=====

NOTE DI CHIARIMENTO A VERBALE

QUALIFICHE

(1) = GESTORI = CAT. A.

Sono esclusi dalla Cat. A pure avendo i requisiti di cui allo art. 1, i Gestori o gerenti di negozi o filiali di aziende ortofrutticole e di tutte le altre aziende che esercita attività a carattere stagionale, per cui la filiale ed il negozio non abbia il carattere di stabilità e di permanenza normali.

(2) = COMMESSO DI MAGAZZENO PREPARATORE DI COMMISSIONI CAT. C =  
GRUPPO III,

E' escluso da questa qualifica il personale di aziende all'ingrosso che, alle dipendenze del magazziniere, provvede allo smistamento manuale delle merci ed alla loro consegna ai clienti; questo personale è compreso fra quello con mansioni non impiegate.

(3) = COMMESSO DI CASSA O AIUTO CASSIERE CAT. C. III, GRUPPO =

E' l'impiegato che aiuta il cassiere nell'espletamento delle sue funzioni.

4) = AIUTO COMMESSO CAT. C IV, GRUPPO

La qualifica e le mansioni sono regolamentate dall'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro al quale si fa esplicito riferimento.

5) = Per quanto riguarda la regolamentazione degli apprendisti, questa è disciplinata dagli articoli di cui al titolo 5 del contratto Collettivo Nazionale di lavoro a cui si rimanda.

(seguono le firme)

.....

Archivio Storico Cisl  
portale della contrattazione





Archivio Storico Cisl Emilia Centrale  
Portale della contrattazione.it



Moscona

Sp. L. 1000/15

Sp. L. 1000/15